

RACCOMANDATA

ROMA 11-07-2017

PROT. 468426/OM

Avv. Sergio CALVETTI

TREVISO

VENETO BANCA
Ufficio Reclami

MONTEBELLUNA

Oggetto: Ricorso n. 836/2016

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione dell'8 giugno 2017 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. **836/2016** nei confronti di Veneto Banca, dell'Avv. Sergio Calvetti, per conto del Sig.ra _____, proposto con lettera pervenuta l'8 settembre 2016.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente al ricorso e in data 29 settembre 2016, nonché quella inviata dalla banca in data 13 ottobre 2016.

La ricorrente espone di aver aderito, in data 26 giugno - 23 luglio 2014, all'operazione di aumento di capitale promossa dalla banca convenuta, sottoscrivendo azioni al prezzo complessivo di € _____.

La ricorrente contesta la validità dell'operazione e deduce:

- 1) la violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e correttezza, sotto il profilo della carenza informativa in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'emittente/collocatore del prodotto, nonché al carattere illiquido dei titoli, anche con riferimento alla circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013, non era più possibile per la banca “liquidare le proprie azioni”;
- 2) l'assenza di un'informativa post-contrattuale, come previsto dalla normativa in materia di prodotti finanziari illiquidi;
- 3) che la banca in occasione dell'acquisto delle azioni non le avrebbe fatto sottoscrivere un questionario Mifid e che, comunque, le informazioni contenute nel questionario dalla medesima sottoscritto, risalente al 21 gennaio 2013, non corrisponderebbero al proprio profilo finanziario;
- 4) l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli;

Chiede, quindi, all'Ombudsman di condannare la banca a restituire l'intera somma investita (€ _____) o, in subordine, a risarcire il danno, quantificato nella differenza tra il valore delle azioni acquistate in occasione dell'aumento di capitale e il valore odierno (ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo.

La banca replica di aver fornito alla cliente un'informativa completa, sotto tutti i profili censurati, sia al momento della sottoscrizione dell'investimento che in corso di rapporto; deduce, inoltre, che la ricorrente aveva precedentemente compilato e

sottoscritto il questionario Mifid, la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede; evidenza, inoltre, di aver puntualmente eseguito la verifica di adeguatezza che ha avuto esito positivo. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, rileva quanto segue.

La ricorrente, in data 23 luglio 2014, ha sottoscritto azioni (di cui 3 in opzione e 1 in prelazione sull'importo) per un controvalore di € , in adesione all'aumento di capitale deliberato dall'intermediario convenuto.

1) Il primo capo del ricorso — carente informativa precontrattuale in merito alla illiquidità dei titoli negoziati e all'esistenza di un conflitto di interessi — è infondato.

Difatti, si rileva che — come risulta dalla Scheda di adesione all'aumento di capitale sottoscritta dalla ricorrente il 23 luglio 2014 — la ricorrente ha dichiarato di: **a)** essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento; **b)** conoscere ed accettare senza riserve, le condizioni e le modalità dell'offerta in oggetto; **c)** avere ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso la natura, i rischi e le implicazioni connesse alla sottoscrizione in argomento; **d)** di avere preso atto dell'esistenza di un conflitto di interessi; **e)** avere preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi;

In tutti i predetti documenti sono dettagliatamente illustrate le caratteristiche delle azioni in oggetto, quali: 1) fattori di rischio; 2) regime di circolazione; 3) aspetti fiscali; 4) diritti connessi ai titoli; 5) pagamenti; 6) tasso di rendimento; 7) condizioni dell'offerta; 8) regime di negoziazione; 9) informazioni sull'emittente.

Inoltre, con specifico riferimento al rischio di liquidità, nei medesimi documenti è specificamente illustrato quanto segue: **a)** nella Nota di Sintesi, sezione D.3 ("Rischio di liquidità"), si evidenziano le problematiche relative alla possibile non negoziabilità dei titoli; **b)** il medesimo concetto è ribadito anche nella nota informativa ove, peraltro, si illustra anche il rischio connesso alla modalità di determinazione del prezzo delle azioni e alla non negoziabilità dei diritti di opzione (cfr. il Capitolo 2, "Fattori di rischio"); **c)** il rischio di liquidità è, infine, ulteriormente ribadito anche in sede di Documento di Registrazione (cfr., in particolare, il capitolo 4, rubricato "Fattori di rischio").

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non si riscontrano irregolarità nella condotta tenuta dalla banca sotto il profilo dell'informativa precontrattuale.

Ciò, anche con riferimento agli aspetti della censura relativi al Regolamento UE n. 575/2013, rispetto al quale l'intermediario non ha alcuno specifico obbligo informativo ulteriore oltre a quelli di legge sopra richiamati (cfr. la decisione del 19 luglio 2016, ric. n. 248/16).

2) Con il secondo capo del ricorso la ricorrente si duole dell'asserita carenza di un'informativa post contrattuale.

In particolare, la ricorrente deduce che — in sede di estratto conto del secondo semestre 2014 (cfr. doc. n. 3, allegato al ricorso) — la banca le avrebbe fornito informazioni non rispondenti al vero circa la natura del titolo in questione, erroneamente qualificato come prodotto "liquido", nonostante la sua natura illiquida (comprovata, peraltro, dall'espressa indicazione di illiquidità attribuita, nel medesimo estratto conto, alle altre tipologie di azioni emesse dalla stessa banca e già in possesso della stessa ricorrente).

La banca, nelle proprie controdeduzioni, ammette tale circostanza; tuttavia, precisa che *«l'errata indicazione, nell'estratto conto titoli al 31/12/2014, delle caratteristiche di liquidità delle n. azioni Veneto Banca, identificate dal codice ISIN IT0005027724, è stata determinata da un'anomalia verificatasi nell'elaborazione dell'estratto conto stesso. L'anomalia è stata comunicata dalla Banca a tutti i titolari di dette azioni»* (cfr. pag. 4 delle controdeduzioni della banca).

E' da osservare che gli effetti della pretesa "anomalia" dedotta dalla banca — della quale, peraltro, non vi è prova in atti — non potrebbero comunque gravare sulla cliente: si deve, pertanto, ritenere che la condotta tenuta dalla banca medesima nel caso di specie non sia conforme ai criteri dell'esatto adempimento.

Nondimeno, occorre rilevare che nel caso in esame la pur sussistente responsabilità della banca non è idonea a mettere capo a conseguenze di carattere risarcitorio, data l'insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta ed il pregiudizio asseritamente subito dalla ricorrente: difatti, anche qualora l'estratto conto del 31 dicembre 2014 avesse riportato correttamente la natura dei titoli in questione, la ricorrente non avrebbe potuto giovarsene e, in particolare, non avrebbe potuto evitare — né ridurre — il danno derivante dall'impossibilità di negoziare le azioni che erano illiquide sin dall'origine (come specificato nella documentazione informativa nonché in tutti gli altri estratti conto inviati dalla banca e come, del resto, è affermato anche dalla stessa ricorrente).

Il capo di ricorso in punto di informativa post contrattuale (che, peraltro, sotto i profili diversi da quelli sopra considerati riporta tutte le indicazioni previste dalla Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, quali, ad esempio, il prezzo medio di carico; il valore nominale; il prezzo di smobilizzo o valorizzazione; il controvalore del titolo in caso di liquidazione al prezzo di smobilizzo indicato; la classe di rischio dello strumento e rating dell'emittente) è, quindi, da ritenere infondato.

3) Il terzo capo del ricorso — mancata sottoscrizione di un questionario Mifid aggiornato in occasione dell'investimento e non veridicità del precedente questionario Mifid del 21 gennaio 2013 — è infondato.

Invero, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del regolamento Consob, emanato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti, a meno che esse non siano manifestamente superate.

A tali criteri la banca si è, nella specie, puntualmente attenuta: difatti, tra la data di sottoscrizione del questionario Mifid (21 gennaio 2013) e quella di acquisto delle azioni (23 luglio 2014) non risulta essere trascorso un lasso di tempo tale da poter far presumere un cambiamento delle informazioni rilevanti contenute nel medesimo documento; sicché, sotto il profilo qui considerato, deve ritenersi che la banca abbia operato correttamente.

Quanto, poi, all'ulteriore deduzione della ricorrente, secondo cui il questionario Mifid del 21 gennaio 2013 non sarebbe comunque corrispondente al suo profilo finanziario, si rileva che anche tale censura è infondata.

Difatti, come più volte affermato dal Collegio, le dichiarazioni rese al momento della redazione del questionario Mifid, delle quali il cliente si è assunto la responsabilità, non possono essere messe in discussione in sede di ricorso (cfr., di recente, decisione del 7 marzo 2017, ric. n. 861/16), atteso che l'Ombudsman giudica esclusivamente sulla base delle prove documentali agli atti (decisione del 7 marzo 2017, ric. n. 827/16).

4) Con il quarto capo del ricorso, la ricorrente censura l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli: in particolare, si duole che il proprio portafoglio sarebbe eccessivamente sbilanciato e quindi inadeguato; all'uopo richiama i parametri percentuali — che nella specie sarebbero stati, a suo dire, ampiamente superati — fatti propri dalla giurisprudenza di merito secondo la quale, per potersi dichiarare la inadeguatezza di un investimento, è *"sufficiente che l'operazione abbia impiegato il 30% del patrimonio del cliente"*.

La censura è fondata sotto l'assorbente profilo dell'eccessiva concentrazione degli investimenti in titoli della banca convenuta, che operava in regime di consulenza.

Preliminarmente, è da osservare, a titolo di completezza, che in materia di "concentrazione", in mancanza di specifici indici normativi di riferimento, non esistono regole o criteri generali prefissati per stabilire la relativa soglia di rilevanza.

Sicché, il limite oltre il quale la suddetta concentrazione, nel portafoglio del cliente, di titoli dello stesso emittente, si può dire eccessiva rispetto alla misura complessiva del suo patrimonio, deve essere individuato in relazione alle specificità del caso concreto tenendo conto, ad esempio, degli investimenti in strumenti dello stesso emittente precedentemente effettuati; del profilo di rischio, più o meno accentuato, attribuito all'investitore; etc.

Nel caso in esame, è da ritenere che il menzionato limite sia stato superato: infatti, il controvalore totale dei titoli della banca convenuta presenti sul dossier della ricorrente (cfr. l'estratto conto titoli di dicembre 2014, allegato sub 3 al ricorso) è pari ad € 3.000,00 — di cui euro 1.500,00 (50% alla data dell'acquisto) relativi alle azioni in contestazione ed € 1.500,00 relativi ai titoli già detenuti alla data dell'acquisto di cui trattasi — mentre la consistenza del patrimonio della ricorrente medesima, come emerge dal questionario Mifid, è inferiore ad € 1.500,00.

Pertanto, anche ove si consideri l'intero importo sopra indicato (€ 3.000,00), la percentuale investita in titoli della banca convenuta è comunque pari a più del doppio dell'importo medesimo ($= 3000 / 1500 = 2$) ed è, pertanto da ritenere eccessiva rispetto al patrimonio del ricorrente.

Pertanto, l'intermediario va dichiarato responsabile del danno subito dalla ricorrente che — non essendo risarcibile in forma specifica — deve essere quantificato dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo considerato (a seguito dei recenti provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della banca in data 10 maggio 2016, il prezzo delle azioni di cui trattasi, tutt'ora in possesso del ricorrente, è stato stabilito in € 0,10), della inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della eccessiva concentrazione e della misura di tale concentrazione.


Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 1.500,00, stimata secondo i parametri sopra indicati".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)



RACCOMANDATA

ROMA 11-07-2017

PROT. 468425/OM

Avv. Sergio CALVETTI

TREVISO

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Ufficio Reclami

VICENZA

Oggetto: Ricorso n. 405/2016

»a

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione dell'8 giugno 2017 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. 405/2016 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, dell'Avv. Sergio Calvetti, per conto del Sig. _____), proposto con lettera pervenuta il 13 maggio 2016.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso e in data 20 luglio 2016, nonché quella inviata dalla banca in data 13 giugno e 28 giugno 2016.

Il ricorrente espone di aver aderito, in data 15 aprile – 20 maggio 2014, all'operazione di aumento di capitale promossa dalla banca convenuta, sottoscrivendo azioni e obbligazioni al prezzo complessivo di €

Il ricorrente contesta la validità dell'operazione e deduce:

- 1) la violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e correttezza, in quanto non sarebbe stato preventivamente informato della sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'emittente/collocatore del prodotto, nonché del carattere illiquido dei titoli, anche con riferimento alla circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013, non era più possibile per la banca “liquidare le proprie azioni”;
- 2) l'assenza di un'informativa post-contrattuale, come previsto dalla normativa in materia di prodotti finanziari illiquidi;
- 3) la non corrispondenza al proprio profilo finanziario del questionario Mifid compilato in data 30 aprile 2013;
- 4) l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli;
- 5) che la banca, consapevole dell'inadeguatezza dell'investimento, avrebbe tuttavia negoziato i titoli in regime di *execution only*, agendo in violazione della normativa di settore (art. 43 della Delibera Consob n. 16190/2007).

Chiede, quindi, all'Ombudsman di condannare la banca a restituire l'intera somma investita (€ _____) o, in subordine, a risarcire il danno, quantificato nella differenza tra il valore delle azioni acquistate in occasione dell'aumento di capitale e il valore odierno (ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo.

La banca replica di aver fornito al cliente un'informativa completa, sotto tutti i profili censurati, sia al momento della sottoscrizione dell'investimento che in corso di rapporto; deduce, altresì, che il ricorrente aveva precedentemente compilato e sottoscritto il questionario Mifid, la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede e ribadisce la correttezza del proprio operato.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, rileva quanto segue.

Il ricorrente, in data 20 maggio 2014, ha sottoscritto azioni per un controvalore di € , in adesione all'aumento di capitale deliberato dall'intermediario convenuto.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione — da parte della banca, che operava in regime di consulenza — dei principi in materia di adeguatezza dell'investimento, con particolare riferimento all'eccessiva concentrazione del titolo nel portafoglio del ricorrente.

Invero, l'investimento in esame appare sproporzionato sotto il profilo dimensionale rispetto all'ammontare del patrimonio del ricorrente: infatti, il controvalore totale dei titoli della banca convenuta presenti sul dossier del ricorrente (€ ;0, cfr. l'estratto conto relativo al secondo semestre 2014, all. 2 al ricorso) è quasi pari all'ammontare massimo del patrimonio dal medesimo dichiarato nel questionario Mifid del 30 aprile 2013 (fino ad € 0).

Pertanto, l'intermediario va dichiarato responsabile del danno subito dal ricorrente che — non essendo risarcibile in forma specifica — deve essere quantificato dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo considerato (a seguito dei recenti provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della banca in data 10 maggio 2016, il prezzo delle azioni di cui trattasi, tutt'ora in possesso del ricorrente, è stato stabilito in € 0,10), della inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della eccessiva concentrazione e della misura di tale concentrazione.


Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere al ricorrente l'importo di €), stimata secondo i parametri sopra indicati".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)



RACCOMANDATA

ROMA 11-07-2017

PROT. 468427/OM

Avv. Sergio CALVETTI

TRIVISO

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Ufficio Reclami

VICENZA

Oggetto: Ricorso n. 845/2016 . . . a

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione dell'8 giugno 2017 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. 845/2016 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, dell'Avv. Sergio Calvetti, per conto della Sig.ra , proposto con lettera pervenuta il 12 settembre 2016.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente al ricorso e in data 7 ottobre 2016, nonché quella inviata dalla banca in data 18 novembre 2016.

La ricorrente espone di aver aderito, in data 15 aprile – 5 agosto 2014, all'operazione di aumento di capitale promossa dalla banca convenuta, sottoscrivendo azioni al prezzo complessivo di €

La ricorrente contesta la validità dell'operazione e deduce:

- 1) la violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e correttezza, in quanto non sarebbe stato preventivamente informato della sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'emittente/collocatore del prodotto, nonché del carattere illiquido dei titoli, anche con riferimento alla circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013, non era più possibile per la banca “liquidare le proprie azioni”;
- 2) l'assenza di un'informativa post-contrattuale, come previsto dalla normativa in materia di prodotti finanziari illiquidi;
- 3) la non corrispondenza al proprio profilo finanziario del questionario Mifid compilato in data 21 marzo 2014;
- 4) l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli;

Chiede, quindi, la restituzione della somma di € e, in subordine, la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il valore delle azioni acquistate in occasione dell'aumento di capitale e il valore odierno, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo.

La banca replica di aver fornito alla cliente un'informativa completa, sotto tutti i profili censurati, sia al momento della sottoscrizione dell'investimento che in corso di rapporto; deduce, altresì, che la ricorrente aveva precedentemente compilato e

sottoscritto il questionario Mifid, la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede e ribadisce la correttezza del proprio operato.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, rileva quanto segue.

La ricorrente, in data 5 agosto 2014, ha sottoscritto azioni per un controvalore di € 5.000,00, in adesione all'aumento di capitale deliberato dall'intermediario convenuto.

1) Il primo capo del ricorso — carente informativa precontrattuale in merito alla illiquidità dei titoli negoziati e all'esistenza di un conflitto di interessi — è infondato.

A riguardo, è da rilevare che — come risulta dalla Scheda di adesione all'aumento di capitale sottoscritta dalla ricorrente il 5 agosto 2014 — la ricorrente ha dichiarato di: **a)** aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi; **b)** essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento; **c)** conoscere ed accettare senza riserve, le condizioni e le modalità dell'offerta in oggetto; **d)** essere a conoscenza dell'esistenza di un conflitto di interessi.

In questi documenti sono dettagliatamente illustrate le caratteristiche delle azioni in oggetto, quali: 1) fattori di rischio; 2) regime di circolazione; 3) aspetti fiscali; 4) diritti connessi ai titoli; 5) pagamenti; 6) tasso di rendimento; 7) condizioni dell'offerta; 8) regime di negoziazione; 9) informazioni sull'emittente.

Inoltre, è da rilevare che:

- la Nota di Sintesi, nella sezione D rubricata "Rischi", indica il "rischio di liquidità" quale fattore di rischio connesso sia all'attività dell'emittente che alle azioni stesse;

- la Nota Informativa, ribadisce che sussiste un "Rischio di liquidità connesso alle azioni" (cfr. la sezione denominata "Fattori di Rischio");

- infine, il Documento di Registrazione, nel paragrafo 4.1.5. intitolato "Rischio di Liquidità", illustra dettagliatamente le implicazioni e le conseguenze insite nel possesso di prodotti illiquidi, nonché la policy della banca in relazione alla gestione del suddetto rischio di liquidità.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non si riscontrano irregolarità nella condotta dell'intermediario sotto il profilo qui considerato.

Ciò, anche con riferimento agli aspetti della censura relativi al Regolamento UE n. 575/2013, rispetto al quale l'intermediario non ha alcuno specifico obbligo informativo ulteriore oltre a quelli di legge sopra richiamati (cfr. la decisione del 19 luglio 2016, ric. n. 248/16).

2) Il secondo capo del ricorso — con cui la ricorrente si duole dell'asserita carenza di un' informativa post contrattuale — è infondato.

Tale doglianza, infatti, trova smentita negli estratti deposito titoli inviati alla ricorrente successivamente all'acquisto in argomento (cfr. doc. n. 5, allegato alle controdeduzioni della banca).

In tale documentazione, sono sempre puntualmente riportate le seguenti informazioni rilevanti in relazione alle azioni della banca convenuta: 1) l'indicazione che si tratta di un prodotto non liquido; 2) il prezzo medio di carico; 3) il valore nominale; 4) il prezzo di smobilizzo (valorizzazione); 5) controvalore del titolo in caso di liquidazione al prezzo di smobilizzo indicato; 6) definizione di prodotto non liquido; 7) classe di rischio dello strumento e rating dell'emittente.

Ne deriva che la banca ha fatto puntuale applicazione, in fase di rendicontazione periodica, di quanto prescritto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, intitolata "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi".

Detto provvedimento stabilisce, infatti, che l'intermediario, oltre a dover informare il cliente, in sede di sottoscrizione del contratto d'acquisto, del rischio di liquidità connesso alla categoria degli strumenti finanziari illiquidi, è tenuto ad inviare al medesimo una rendicontazione periodica che contenga informazioni dettagliate sul prodotto detenuto; in particolare, esplicitando chiaramente il *fair value* ovvero "il

presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo".

Pertanto, non si rilevano irregolarità nel comportamento tenuto dalla banca neppure sotto tale profilo.

3) Il terzo capo del ricorso — non veridicità del questionario Mifid raccolto in data 21 marzo 2014 — è infondato.

Difatti, l'incontestata apposizione della sottoscrizione della ricorrente sul predetto documento, e la conseguente assunzione di responsabilità in merito alle dichiarazioni ivi rese, rendono le dichiarazioni medesime non contestabili in questa sede (cfr., di recente, decisione del 10 ottobre 2016, ric. n. 440/16; decisione del 1 novembre 2016, ric. n. 303/2016), atteso che l'Ombudsman giudica esclusivamente sulla base delle prove documentali agli atti (decisione del 30 settembre 2016, ric. n. 239/16).

4) Con il quarto capo del ricorso si censura l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione — da parte della banca, che operava in regime di consulenza — dei principi in materia di adeguatezza dell'investimento, con particolare riferimento all'eccessiva concentrazione del titolo nel portafoglio del ricorrente.

Invero, l'investimento in esame appare sproporzionato sotto il profilo dimensionale rispetto all'ammontare del patrimonio della ricorrente: infatti, il controvalore totale dei titoli della banca convenuta presenti sul dossier della ricorrente (€), cfr. l'estratto conto relativo al secondo semestre 2014, all. 3 al ricorso) è pari a circa il doppio del patrimonio dalla medesima dichiarato nel questionario Mifid del 21 marzo 2014 (fino ad €0).

Pertanto, l'intermediario va dichiarato responsabile del danno subito dalla ricorrente che — non essendo risarcibile in forma specifica — deve essere quantificato dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo considerato (a seguito dei recenti provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della banca in data 10 maggio 2016, il prezzo delle azioni di cui trattasi, tutt'ora in possesso del ricorrente, è stato stabilito in € 0,10), della inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della eccessiva concentrazione e della misura di tale concentrazione.


Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere alla ricorrente l'importo di €), stimata secondo i parametri sopra indicati".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)



RACCOMANDATA

ROMA 11-07-2017

PROT. 468376/OM

 Sergio CALVETTI

TREVISO

VENETO BANCA
Ufficio Reclami

MONTEBELLUNA

Oggetto: Ricorso n. 753/2016 _____

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione dell'8 giugno 2017 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. **753/2016** nei confronti di Veneto Banca, dell'Avv. Sergio Calvetti, per conto del Sig.ra I _____ proposto con lettera pervenuta il 24 agosto 2016.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente al ricorso e in data 27 ottobre 2016, nonché quella inviata dalla banca in data 4 ottobre 2016.

La ricorrente espone di aver aderito, in data 26 giugno - 10 luglio 2014, all'operazione di aumento di capitale promossa dalla banca convenuta, sottoscrivendo azioni al prezzo complessivo di € _____

La ricorrente contesta la validità dell'operazione e deduce:

- 1) la violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e correttezza, sotto il profilo della carenza informativa in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'emittente/collocatore del prodotto, nonché al carattere illiquido dei titoli, anche con riferimento alla circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013, non era più possibile per la banca “liquidare le proprie azioni”;
- 2) l'assenza di un'informativa post-contrattuale, come previsto dalla normativa in materia di prodotti finanziari illiquidi;
- 3) la non corrispondenza del questionario Mifid compilato in data 19 novembre 2012 al proprio profilo finanziario;
- 4) che la banca, consapevole dell'inadeguatezza dell'investimento, avrebbe tuttavia negoziato i titoli in regime di *execution only*, agendo in violazione della normativa di settore (art. 43 della Delibera Consob n. 16190/2007);
- 5) l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli;

Chiede, quindi, all'Ombudsman di condannare la banca a restituire l'intera somma investita (€ _____) o, in subordine, a risarcire il danno, quantificato nella differenza tra il valore delle azioni acquistate in occasione dell'aumento di capitale e il valore odierno (ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo.

La banca replica di aver fornito alla cliente un'informativa completa, sotto tutti i profili censurati, sia al momento della sottoscrizione dell'investimento che in corso di

rapporto; deduce, inoltre, che il ricorrente aveva precedentemente compilato e sottoscritto il questionario Mifid, la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede; evidenzia, infine, evidenzia, infine, che, come si rileva dal test di adeguatezza, l'investimento era adeguato al profilo finanziario della ricorrente medesima e, inoltre, di aver eseguito l'operazione in regime di esecuzione di ordini, anziché di *execution only*, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente medesima.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, rileva quanto segue.

In data 10 luglio 2014, la ricorrente ha sottoscritto - - - azioni, in adesione all'aumento di capitale deliberato dall'intermediario convenuto, per un controvalore di €

1) Il primo capo del ricorso — carente informativa precontrattuale in merito alla illiquidità dei titoli negoziati e all'esistenza di un conflitto di interessi — è infondato.

Difatti, si rileva che — come risulta dalla Scheda di adesione all'aumento di capitale sottoscritta dalla ricorrente il 10 luglio 2014 — la ricorrente ha dichiarato di: **a)** essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento; **b)** conoscere ed accettare senza riserve, le condizioni e le modalità dell'offerta in oggetto; **c)** avere ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso la natura, i rischi e le implicazioni connesse alla sottoscrizione in argomento; **d)** di avere preso atto dell'esistenza di un conflitto di interessi; **e)** avere preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi;

In tutti i predetti documenti sono dettagliatamente illustrate le caratteristiche delle azioni in oggetto, quali: 1) fattori di rischio; 2) regime di circolazione; 3) aspetti fiscali; 4) diritti connessi ai titoli; 5) pagamenti; 6) tasso di rendimento; 7) condizioni dell'offerta; 8) regime di negoziazione; 9) informazioni sull'emittente.

Inoltre, con specifico riferimento al rischio di liquidità, nei medesimi documenti è specificamente illustrato quanto segue: **a)** nella Nota di Sintesi, sezione D.3 ("Rischio di liquidità"), si evidenziano le problematiche relative alla possibile non negoziabilità dei titoli; **b)** il medesimo concetto è ribadito anche nella nota informativa ove, peraltro, si illustra anche il rischio connesso alla modalità di determinazione del prezzo delle azioni e alla non negoziabilità dei diritti di opzione (cfr. il Capitolo 2, "Fattori di rischio"); **c)** il rischio di liquidità è, infine, ulteriormente ribadito anche in sede di Documento di Registrazione (cfr., in particolare, il capitolo 4, rubricato "Fattori di rischio").

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non si riscontrano irregolarità nella condotta tenuta dalla banca sotto il profilo dell'informativa precontrattuale.

Ciò, anche con riferimento agli aspetti della censura relativi al Regolamento UE n. 575/2013, rispetto al quale l'intermediario non ha alcuno specifico obbligo informativo ulteriore oltre a quelli di legge sopra richiamati (cfr. la decisione del 19 luglio 2016, ric. n. 248/16).

2) Con il secondo capo del ricorso la ricorrente si duole della carenza di un'informativa post contrattuale.

In particolare, la ricorrente deduce che — in sede di estratto conto del secondo semestre 2014 (cfr. doc. n. 3, allegato al ricorso) — la banca le avrebbe fornito informazioni non rispondenti al vero circa la natura del titolo in questione, erroneamente qualificato come prodotto "liquido", nonostante la sua natura illiquida (comprovata, peraltro, dall'espressa indicazione di illiquidità attribuita, nel medesimo estratto conto, alle altre tipologie di azioni emesse dalla stessa banca e già in possesso della stessa ricorrente).

La banca, nelle proprie controdeduzioni, ammette tale circostanza; tuttavia, precisa che «*l'errata indicazione, nell'estratto conto titoli al 31/12/2014, delle caratteristiche di liquidità delle n. azioni Veneto Banca, identificate dal codice ISIN IT0005027724, è stata determinata da un'anomalia verificatasi nell'elaborazione dell'estratto conto stesso. L'anomalia è stata comunicata dalla Banca a tutti i titolari di dette azioni*» (cfr. pag. 4 delle controdeduzioni della banca).

E' da osservare che gli effetti dell'"anomalia" ammessa dalla banca — della quale, peraltro, non vi è prova in atti — non potrebbero comunque gravare sul cliente: si deve, pertanto, ritenere che la condotta tenuta dalla banca medesima nel caso di specie non sia conforme ai criteri dell'esatto adempimento.

Nondimeno, occorre rilevare che nel caso in esame la pur sussistente responsabilità della banca non è idonea a mettere capo a conseguenze di carattere risarcitorio, data l'insussistenza di un nesso eziologico tra la condotta ed il pregiudizio asseritamente subito dalla ricorrente: difatti, anche qualora l'estratto conto del 31 dicembre 2014 avesse riportato correttamente la natura dei titoli in questione, la ricorrente non avrebbe potuto giovarsene e, in particolare, non avrebbe potuto evitare — né ridurre — il danno derivante dall'impossibilità di negoziare le azioni che erano illiquide sin dall'origine (come specificato nella documentazione informativa nonché in tutti gli altri estratti conto inviati dalla banca e come, del resto, è affermato anche dalla stessa ricorrente).

Il capo di ricorso in punto di informativa post contrattuale (che, peraltro, sotto i profili diversi da quelli sopra considerati riporta tutte le indicazioni previste dalla Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, quali, ad esempio, il prezzo medio di carico; il valore nominale; il prezzo di smobilizzo o valorizzazione; il controvalore del titolo in caso di liquidazione al prezzo di smobilizzo indicato; la classe di rischio dello strumento e rating dell'emittente) è, quindi, da ritenere infondato.

3) Il terzo capo del ricorso — non veridicità del questionario Mifid raccolto in data 19 novembre 2012 — è infondato.

Difatti, l'incontestata apposizione della sottoscrizione della ricorrente sul predetto documento e la conseguente assunzione di responsabilità in merito alle dichiarazioni ivi rese, rendono le dichiarazioni medesime non contestabili in questa sede (cfr., di recente, decisione del 7 marzo 2017, ric. n. 861/16), atteso che l'Ombudsman giudica esclusivamente sulla base delle prove documentali agli atti (decisione del 7 marzo 2017, ric. n. 827/16).

4) Anche il quarto capo del ricorso, con cui la ricorrente censura l'asserita esecuzione dell'investimento in regime di execution only, non consentita in caso di investimento in titoli illiquidi, è infondato atteso che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la banca ha operato in regime di consulenza (cfr. il contratto quadro allegato alle controdeduzioni della banca).

5) Con il quinto capo del ricorso, la ricorrente censura l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento posto in essere, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli: in particolare, si duole che il proprio portafoglio sarebbe eccessivamente sbilanciato e quindi inadeguato; all'uopo richiama i parametri percentuali — che nella specie sarebbero stati, a suo dire, ampiamente superati — fatti propri dalla giurisprudenza di merito secondo la quale, per potersi dichiarare la inadeguatezza di un investimento, è "sufficiente che l'operazione abbia impiegato il 30% del patrimonio del cliente".

La censura è fondata sotto l'assorbente profilo dell'eccessiva concentrazione degli investimenti in titoli della banca convenuta che operava in regime di consulenza.

Preliminarmente, è da osservare, a titolo di completezza, che in materia di "concentrazione", in mancanza di specifici indici normativi di riferimento, non esistono regole o criteri generali prefissati per stabilire la relativa soglia di rilevanza.

Sicché, il limite oltre il quale la suddetta concentrazione, nel portafoglio del cliente, di titoli dello stesso emittente, si può dire eccessiva rispetto alla misura complessiva del suo patrimonio, deve essere individuato in relazione alle specificità del caso concreto tenendo conto, ad esempio, degli investimenti in strumenti dello stesso emittente precedentemente effettuati; del profilo di rischio, più o meno accentuato, attribuito all'investitore; etc.

Nel caso in esame, è da ritenere che il menzionato limite sia stato superato: infatti, il controvalore totale dei titoli della banca convenuta presenti sul dossier della ricorrente (cfr. l'estratto conto titoli di dicembre 2014, allegato al ricorso) è pari ad € — di

cui euro 10 (€ 10,00 alla data dell'acquisto) relativi alle azioni in contestazione ed € 5 relativi ai titoli già detenuti alla data dell'acquisto di cui trattasi — mentre la consistenza del patrimonio della ricorrente medesima, come emerge dal questionario Mifid, è compresa tra € 100.000.000.

E' evidente che, anche ove si consideri l'ammontare massimo del patrimonio dichiarato dalla ricorrente (€ 100.000.000), la percentuale investita in titoli della banca convenuta è comunque pari a quasi il doppio di tale importo (= 15 / 100.000.000) ed è, pertanto, nettamente superiore al limite che la stessa ricorrente ha indicato nella misura del "30% del patrimonio".

Pertanto, l'intermediario va dichiarato responsabile del danno subito dalla ricorrente che — non essendo risarcibile in forma specifica — deve essere quantificato dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo considerato (a seguito dei recenti provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della banca in data 10 maggio 2016, il prezzo delle azioni di cui trattasi, tutt'ora in possesso del ricorrente, è stato stabilito in € 0,10), della inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della eccessiva concentrazione e della misura di tale concentrazione.


Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 100.000.000, stimata secondo i parametri sopra indicati".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)



RICCOMANDATA

ROMA 11-07-2017

PROT. 468429/OM

Avv. Sergio CALVETTI

TREVISO

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Ufficio Reclami

VICENZA

Oggetto: Ricorso n. 846/2016

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione dell'8 giugno 2017 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. 846/2016 nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, dell'Avv. Sergio Calvetti, per conto del sig. [redacted], el, proposto con lettera pervenuta il 12 settembre 2016.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso e in data 30 settembre 2016, nonché quella inviata dalla banca in data 8 novembre 2016.

Il ricorrente espone di aver aderito, in data 15 aprile – 5 agosto 2014, all'operazione di aumento di capitale promossa dalla banca convenuta, sottoscrivendo azioni al prezzo complessivo di €

Il ricorrente contesta la validità dell'operazione e deduce:

- 1) la violazione, da parte della banca, degli obblighi di trasparenza e correttezza, in quanto non sarebbe stato preventivamente informato della sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'emittente/collocatore del prodotto, nonché del carattere illiquido dei titoli, anche con riferimento alla circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013, non era più possibile per la banca “liquidare le proprie azioni”;
- 2) l'assenza di un'informativa post-contrattuale, come previsto dalla normativa in materia di prodotti finanziari illiquidi;
- 3) la non corrispondenza al proprio profilo finanziario del questionario Mifid compilato in data 28 marzo 2014;
- 4) l'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli;

Chiede, quindi, la restituzione della somma di € [redacted], c, in subordine, la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il valore delle azioni acquistate in occasione dell'aumento di capitale e il valore odierno, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo.

La banca replica di aver fornito al cliente un'informativa completa, sotto tutti i profili censurati, sia al momento della sottoscrizione dell'investimento che in corso di rapporto; deduce, altresì, che il ricorrente aveva precedentemente compilato e sottoscritto

il questionario Mifid, la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede e ribadisce la correttezza del proprio operato.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, rileva quanto segue.

Il ricorrente, in data 5 agosto 2014, ha sottoscritto azioni per un controvalore di € _____, in adesione all'aumento di capitale deliberato dall'intermediario convenuto.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente censura dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione nel proprio portafoglio titoli.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione — da parte della banca, che operava in regime di consulenza — dei principi in materia di adeguatezza dell'investimento, con particolare riferimento all'eccessiva concentrazione del titolo nel portafoglio del ricorrente.

Invero, l'investimento in esame appare sproporzionato sotto il profilo dimensionale rispetto all'ammontare del patrimonio del ricorrente che risulta avere investito in titoli della banca convenuta (cfr. l'estratto conto relativo al secondo semestre 2014, all. 3 al ricorso) somme persino superiori rispetto al patrimonio dal medesimo dichiarato nel questionario Mifid del 28 marzo 2014.

Pertanto, l'intermediario va dichiarato responsabile del danno subito dalla ricorrente che — non essendo risarcibile in forma specifica — deve essere quantificato dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo considerato (a seguito dei recenti provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della banca in data 10 maggio 2016, il prezzo delle azioni di cui trattasi, tutt'ora in possesso del ricorrente, è stato stabilito in € 0,10), della inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della eccessiva concentrazione e della misura di tale concentrazione.

Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere al ricorrente l'importo di € _____ stimata secondo i parametri sopra indicati".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)

